

## *PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027*

*Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie sud 2021-2027*

PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027

Priorità 4 "Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale"

Azione 4.4.11.1 "Rafforzamento della rete dei servizi del territorio"

Progetto BO4.4.11.1.b "Cura dei cittadini nella prossimità"

Linea di azione 4. la notte, 4.1 formazione e attivazione di 'street host'

CUP: F39I23001200007

## **CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI STREET HOST**

### **PARTE A - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO**

#### **ART. A1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è il servizio di "street host", erogato da operatori ed operatrici con competenze di mediazione culturale e sociale, impiegate/i per conoscere le abitudini e le necessità dei frequentatori e delle frequentatrici dello spazio pubblico, per osservare le dinamiche di interazione, per sensibilizzare sui temi del rumore, del rispetto per l'ambiente, della discriminazione e dell'uso di sostanze, per fornire un presidio in luoghi che necessitano di particolare attenzione in relazione alla frequentazione notturna, per offrire accompagnamento a chi lo richiede per attraversare zone della città percepite come insicure, per informare su come e dove spostarsi di notte e per disinnescare i possibili conflitti tra chi vive la notte e chi riposa nella propria abitazione.

Per il dettaglio si rimanda alla Parte B - Prescrizioni tecniche relative ai servizi oggetto dell'appalto

#### **ART. A2 - DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI, RINNOVI**

L'appalto avrà durata di 24 mesi, orientativamente dal luglio 2025 a giugno 2027. I contratti potranno essere rinnovati per una durata pari a due anni, orientativamente da luglio 2027 a giugno 2029.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice degli appalti (d'ora in avanti Codice), qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo. In tal caso il contraente è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Per i dettagli delle opzioni di cui sopra si rimanda all'art. 5 del progetto del servizio.

#### ART. A3 - VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'appalto è finanziato con risorse PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, Codice locale progetto BO4.4.11.1.b "Cura dei cittadini nella prossimità", Priorità 4, "Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale", Azione 4.4.11.1, "Rafforzamento della rete dei servizi del territorio", Progetto BO4.4.11.1.b, "Cura dei cittadini nella prossimità".

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 2.400.000.

L'importo del contratto è quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario. Non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) e gli oneri per la sicurezza per interferenze, per il tipo di attività e modalità del servizio, sono pari a zero.

#### ART. A4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il responsabile unico del progetto, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, in recepimento delle indicazioni di cui alla Circolare del Segretario Comunale n. 10/2024 P. G. n. 88773/2024 "Circolare inerente la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa - Indicazioni operative", dato l'importo del contratto e considerate le caratteristiche dello stesso, fatte salve particolari modalità richieste da enti finanziatori, ritiene che debba essere sottoscritto con la forma della scrittura privata per addvenire con la massima tempestività all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione. Il contratto sarà sottoscritto dalla dirigente responsabile dell'UI Economia della Notte, Giorgia Boldrini.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

#### ART. A5 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COPERTURE ASSICURATIVE

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. L'Amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8. In particolare in merito alle riduzioni di cui al quarto periodo, si applica la riduzione nella misura massima consentita, del 20%, al possesso anche di solo una delle certificazioni di cui all'allegato II.13. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della "garanzia definitiva" determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La "garanzia definitiva" è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Per quanto non espressamente riportato si rimanda alla disciplina della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023. Non è prevista l'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14, la natura e tipologia del servizio non prevedono cronoprogrammi né necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

L'aggiudicatario, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023, le coperture assicurative precedentemente riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

#### ART. A6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

L'aggiudicatario s'impegna a consegnare alla sola Amministrazione, in formato digitale, i report delle attività, garantendo la massima riservatezza in ordine agli argomenti oggetto della documentazione stessa. Ai risultati verrà data pubblicità previo accordo tra le parti sui criteri (tempi e modi) più opportuni. L'Amministrazione ha diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei report prodotti anche in caso di revoca dell'affidamento.

#### ART. A7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio di cui al presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato.

Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con l'aggiudicatario di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto. Si precisa che negli oneri aziendali per la sicurezza si intendono ricompresi anche quelli derivanti dalla

necessaria dotazione dei dispositivi individuali di protezione, come prescritti dalla normativa vigente, o da emergenze sanitarie, per il personale che sarà utilizzato nel presente appalto. L'Amministrazione resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'aggiudicatario.

#### ART. A8 - CLAUSOLE SOCIALI

Alla presente procedura, co-finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie sud 2021-2027, si applica l'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021. Pertanto, sono previste le clausole sociali di pari opportunità generazionali e di genere di seguito dettagliate, la cui accettazione è dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta:

- l'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del programma), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al D. Lgs 36/2023.

Alla presente procedura non si applica la clausola sociale di "riassorbimento del personale", di cui all'articolo 57 comma 1 del D. Lgs 36/2023, poiché non sussistono i presupposti per una sua applicazione, in quanto il servizio nel suo complesso, nei termini dettagliati nella documentazione di gara, non è oggetto di affidamento in corso.

#### ART. A9 - ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIO NELL'AMBITO DEL PN METRO PLUS

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dalla fonte di finanziamento PN METRO PLUS, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento oggetto del presente capitolato. In particolare, l'aggiudicatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dai documenti di gara;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento degli obiettivi previsti e associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente capitolato;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dalle Autorità di Controllo.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PN METRO PLUS, l'aggiudicatario sarà altresì chiamato a risarcire la stazione appaltante per i danni ad essa

cagionati e dovuti ad inadempimenti dell'aggiudicatario stesso nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- fatti imputabili all'aggiudicatario e che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento;
- irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte dell'Amministrazione.

### **Obblighi specifici del PN METRO PLUS relativi al rispetto di obblighi in materia di pari opportunità**

L'art 225 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, in particolare:

#### 1. [eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 14A e/o di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 15A, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore cinquanta a (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in forma associata, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi dell'Unione Europea.

#### 2. [eventuale se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo A14 e/o di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo A15, l'Appaltatore che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. L. 108/2021, deve consegnare all'Amministrazione, entro sei (6) mesi dalla stipula del contratto:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che

chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. L'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo A14 e/o di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo A15, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 (clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere), nelle percentuali e con le modalità di seguito indicate:

- L'aggiudicatario si impegna ad assicurare una quota pari al 30% di occupazione giovanile e una quota pari al 30% di occupazione femminile delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al D. Lgs 36/2023.

Il Comune (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

### **Obblighi specifici in materia contabile**

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Programma.

L'aggiudicatario dovrà conservare tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, le documentazioni contabili a giustificazione delle spese dallo stesso sostenute per la esecuzione del servizio con l'obbligo di consegnarle a richiesta della autorità di controllo, anche dopo 5 anni.

### **Caratteristiche elaborati di progetto**

E' richiesto l'inserimento sugli elaborati prodotti nell'ambito del presente appalto, di una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e del Comune di Bologna, disponibili sul sito [www.pnmetroplus.it](http://www.pnmetroplus.it) alla sezione "identità visiva" 2021-2027.

### **ART. A10 - REPORT**

L'aggiudicatario è tenuto a presentare report settimanali delle uscite degli e delle street host. I report dovranno essere inviati in formato digitale e dovranno contenere le informazioni relative al numero di operatori e operatrici in servizio, orario del servizio, zone in cui il servizio si è svolto, e dovranno contenere una descrizione degli episodi rilevati, dei target incontrati e di particolari situazioni che sono state riscontrate nello spazio pubblico.

#### ART. A11 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'aggiudicatario, entro la data di avvio del servizio, dovrà indicare la persona di riferimento per gli aspetti organizzativi, di coordinamento e amministrativi del servizio, e fornire il contatto telefonico e l'indirizzo email.

Il referente dell'appaltatore è tenuto a rendersi disponibile per incontri di coordinamento richiesti dall'Amministrazione.

#### ART. A12 - CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b) del Codice è prevista la revisione prezzi in caso di variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del servizio si utilizzano gli indici pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT indicati nell'allegato II.2-bis del Codice all'art. 10 e ss.

Nello specifico, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi del presente servizio si rileva che il CPV 98000000-3 "Altri servizi di comunità, sociali e personali" non è elencato tra quelli di cui alla Tabella D, pertanto ai sensi dell'art. 11 dell'allegato si individuano quali indice maggiormente pertinenti i seguenti:

- trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera si ritiene di tenere conto dell'indice di retribuzione contrattuale di settore per un peso pari al 90% rinvenibile al seguente link [https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0500LAB,1.0/LAB\\_EMPLWAGE/LAB\\_EMPL\\_NATLABCONT/DCSC\\_RETRATECO1/IT1,155\\_358\\_DF\\_DCSC\\_RETRATECO1\\_1,1.0](https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0500LAB,1.0/LAB_EMPLWAGE/LAB_EMPL_NATLABCONT/DCSC_RETRATECO1/IT1,155_358_DF_DCSC_RETRATECO1_1,1.0)
- (peso 10%) Indice PC - ECOICOP - Servizi vari [https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI\\_CONWHO\\_NAT/DCSP\\_NIC1B2015/IT1,167\\_744\\_DF\\_DCSP\\_NIC1B2015\\_2,1.0](https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/PRI_CONWHO_NAT/DCSP_NIC1B2015/IT1,167_744_DF_DCSP_NIC1B2015_2,1.0)

La stazione appaltante verificherà le variazioni di prezzo, consultando gli indici sopra specificati sul portale istituzionale dell'ISTAT, con cadenza trimestrale e prendendo, come riferimento per il calcolo, l'indice relativo al trimestre del provvedimento di aggiudicazione.

La verifica delle variazioni di prezzo avverrà secondo le modalità di calcolo definite nel suddetto allegato all'art. 12. Quando si verificano le condizioni per cui si rende necessaria la revisione prezzi, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

A fronte di avvio dell'istruttoria da parte della stazione appaltante, qualora ci siano variazioni dei prezzi superiori o inferiori al 5%, il riconoscimento degli eventuali importi relativi alla variazione di prezzo, verrà conguagliata nella prima liquidazione trimestrale di pagamento utile.

I contratti di subappalto o i subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Tali clausole sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dall'allegato II.2 bis al Codice. L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.



## ART. A13 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza trimestrale, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni.

Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate al Comune di Bologna – Direzione Generale - UI Economia della Notte, C.F. 01232710374 Piazza Maggiore 6 – 40124 Bologna, secondo le indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto e riportare obbligatoriamente il codice identificativo gara, il numero di DDPPO con relativa data di esecutività della determinazione dirigenziale di definizione degli impegni contabili a seguito di aggiudicazione.

È fatto obbligo dell'aggiudicatario indicare inoltre nelle fatture emesse, con evidente dicitura, il riferimento al finanziamento erogato con fondi:

PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027

Priorità 4 "Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale"

Azione 4.4.11.1 "Rafforzamento della rete dei servizi del territorio"

Progetto BO4.4.11.1.b "Cura dei cittadini nella prossimità"

Linea di azione 4. la notte, 4.1 formazione e attivazione di 'street host'

CUP: F39I23001200007

È fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture dell'aggiudicatario, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura o irregolarità del DURC.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC o documento affine, sarà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

## ART. A14 - PENALI

Per il presente contratto è nominato il Direttore dell'esecuzione diverso dal Responsabile unico del progetto, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'aggiudicatario le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D. Lgs. n. 36/2023. Il Direttore dell'esecuzione o il Responsabile unico del progetto possono avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti che possano influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'aggiudicatario (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione all'aggiudicatario per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale che illustri le circostanze contestate.

In particolare la rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte del Comune di Bologna :

a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal presente capitolato;

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori del presente appalto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente appalto.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'aggiudicatario, l'Amministrazione può applicare le penali come di seguito dettagliate e nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancato servizio;

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni fatto;

- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni fatto.

- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con l'Amministrazione, sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni fatto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati dal contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'aggiudicatario, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'aggiudicatario può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Amministrazione si oppone, l'aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, il responsabile unico del progetto dispone la ripresa dell'esecuzione con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Per verificare la regolarità del servizio, l'Amministrazione che a tal fine provvede all'individuazione di personale di sua fiducia, si riserva di effettuare gli accertamenti in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.

Solo in caso l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:

- penale per mancata produzione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 D.L. 77/2021 conv, L. 108/2021: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La suddetta mancanza sarà oggetto di comunicazione ad ANAC e comporterà l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi dell'Unione Europea;

Solo in caso l'aggiudicatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti:

- penale per mancata produzione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, della "Relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte di cui all'art. 47 comma 3bis

D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Penale per mancato rispetto dell'impegno di assicurare una quota pari ad almeno il 30 %, delle eventuali assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021): la penalità viene stabilita in 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione procederà a tale verifica, e quindi all'eventuale applicazione della penale, prima dell'erogazione della rata di saldo e previa consegna di relativa documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'aggiudicatario a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante legale dell'aggiudicatario da parte dell'Amministrazione. Il rappresentante legale dell'aggiudicatario deve far pervenire, entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applica le penali previste.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

#### ART. A15 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora nei confronti dell'aggiudicatario:

- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro 2 del Dlgs 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia in contraddittorio con l'aggiudicatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del

responsabile unico del progetto, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'aggiudicatario.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto:

- a. il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b. la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c. violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo A6 "Obblighi di riservatezza e proprietà dei dati";
- d. il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;
- e. l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f. violazione di quanto previsto all'articolo 16 "Verifiche, controlli, rendicontazioni e monitoraggi".

Qualora, al di fuori di quanto previsto per le risoluzioni per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione ha comunque il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione del servizio quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dà altresì diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'aggiudicatario con addebito ad essa del costo in più sostenuto dalle stesse rispetto a quello previsto nel contratto. Nei casi di cui al presente articolo è facoltà dell'Amministrazione risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.

Il contratto è risolto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Può inoltre costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021 conv. L. 108/2021, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito all'articolo 13

#### ART. A15 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere, in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

La cessione del credito è regolata dalla normativa vigente.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni del contratto, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera.

Si precisa inoltre che per le prestazioni del servizio, per le quali è ammesso il subappalto nei termini previsti dall'articolo 119 del D. Lgs 36/2023, non è ammesso il subappalto a cascata, in ragione del fatto che il servizio ha una elevata attività in diretto rapporto con l'utenza.

Tenuto conto delle caratteristiche dell'appalto anche al fine di garantire un controllo e raccordo tra le professionalità coinvolte, le prestazioni previste, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

In merito al subappalto si precisa che le prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 che lo disciplina, sono subappaltabili esclusivamente alle seguenti condizioni:

- previa autorizzazione della Committente, ai sensi della norma citata;
- che siano state indicate dall'affidatario, con apposita dichiarazione, in sede di presentazione dell'offerta;
- che non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del contratto, del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PN Metro Plus e, ove applicabili, agli ulteriori principi applicabili derivanti dalla specifica fonte di finanziamento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PN Metro Plus e, ove applicabili, gli ulteriori principi di cui alla specifica fonte di finanziamento trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, come indicati nell'art. A9 - Oneri e obblighi specifici dell'aggiudicatario nell'ambito del PN Metro Plus. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile espressamente indicate.

- [se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50]: - art. 47, co. 2 D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 . A tal fine il subappaltatore qualora, al momento del deposito del contratto di subappalto, occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

- l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante apposite dichiarazioni che attestino l'assenza di conflitto di interessi, nonché i dati sulle titolarità effettive.

Si ricorda che, come previsto dal comma 2 dell'art. 119 del codice nella sua formulazione aggiornata: "I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell' allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento".

#### ART. A16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente e del conseguente contratto e' competente il Foro di Bologna.

## ART B1 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### Servizio di street host

L'aggiudicatario dovrà realizzare con l'impiego di persone formate, il servizio di street host.

Il servizio di street host consiste nell'azione di operatori e operatrici con competenze di mediazione culturale e sociale, impiegate per conoscere le abitudini e le necessità dei frequentatori e delle frequentatrici dello spazio pubblico, per osservare le dinamiche di interazione, per sensibilizzare sui temi del rumore, del rispetto per l'ambiente, della discriminazione e dell'uso di sostanze in ottica di riduzione del danno, per fornire un accompagnamento a chi lo richiede per attraversare zone della città percepite come insicure, per informare su come e dove spostarsi di notte e per disinnescare i possibili conflitti tra chi vive la notte e chi riposa nella propria abitazione.

Il servizio di street host è richiesto prevalentemente nella zona universitaria, in quanto area del centro storico a più alta frequentazione di giovani, e nel parco della Montagnola, area in cui il Comune di Bologna sta promuovendo azioni per favorire la socialità e la frequentazione da parte di target differenziati.

La zona universitaria comprende: piazza Aldrovandi, via Petroni, piazza Verdi, via Zamboni, via delle Belle arti, via Mascarella, via Imerio.

Qui la presenza di street host è richiesta con particolare riferimento alle notti dei weekend e dei giorni prefestivi.

In Montagnola, la presenza notturna di street host è richiesta in modo continuativo nell'ottica di accrescere il senso di sicurezza e di rafforzare la sperimentazione dell'apertura continuativa del parco. Oltre al presidio dell'area, animata dalle attività del nuovo padiglione Filla, e, soprattutto in estate, da manifestazioni temporanee a carattere musicale e di intrattenimento, è richiesta attenzione anche all'edificio dei servizi igienici aperti tutta la notte.

Gli e le street host dovranno coordinarsi con gli altri soggetti presenti la notte nello spazio pubblico: street tutor, PL, unità di strada.

Il concorrente dovrà presentare proposta di articolazione dei turni settimanali delle e degli street host - con dettaglio delle giornate, degli orari del turno, del numero di street host previsti per turno e dell'eventuale organizzazione di street host in squadre - preferibilmente attraverso apposito modulo "schema settimanale street host", con possibilità di differenziare il servizio tra il periodo invernale (ottobre - marzo) e quello estivo (aprile - settembre).

Sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere, con opportuno preavviso, variazioni di luoghi, orari, giornate e numero di street host per turno, in base ad esigenze specifiche che potranno verificarsi nel corso dei mesi.

### Formazione e divulgazione

L'aggiudicatario dovrà progettare, coordinare e realizzare un piano formativo volto all'aggiornamento periodico e al miglioramento delle competenze delle persone reclutate per lo svolgimento del servizio di street host.

Il piano formativo dovrà prevedere il coinvolgimento come formatori dei soggetti che operano di notte in città come Polizia locale e unità di strada, per gli argomenti di competenza, e dovrà trattare i seguenti ambiti: mediazione culturale e sociale, sostenibilità ambientale, mitigazione dei conflitti, contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, uso di sostanze in ottica di riduzione del danno.

L'aggiudicatario dovrà indicare quali sono le modalità di partecipazione, come e dove avviene la formazione e fornire una proposta di indice degli argomenti trattati.

Nel servizio rientra l'attività di informazione e divulgazione rivolta a street tutor, titolari di esercizi pubblici operanti in orario notturno, lavoratrici e lavoratori in orario notturno.

L'aggiudicatario dovrà indicare come intende raggiungere i potenziali interessati, come avviene l'attività di informazione e fornire un elenco dei contenuti che verranno trattati.

#### ART. B2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

L'aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi si impegna ad avvalersi esclusivamente di proprio personale impiegato nel rispetto della vigente normativa in materia o eventualmente socio nel caso in cui l'appaltatore sia una Società, un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o una Cooperativa di produzione e lavoro, qualificato ed idoneo rispetto alle esigenze dei servizi e alla natura delle prestazioni richieste.

Il servizio dovrà essere svolto tramite uno o più soggetti nel ruolo di coordinamento del servizio e una o più persone per la segreteria organizzativa delle attività di formazione e divulgazione.

Per il ruolo di coordinamento si richiede comprovata esperienza nel campo del project management o della mediazione culturale e sociale.

Per il ruolo di street host si richiede attitudine ed esperienza negli ambiti di mediazione culturale e sociale, sostenibilità ambientale, mitigazione dei conflitti, contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere, uso di sostanze nell'ottica di riduzione del danno.

Per gli operatori e operatrici impiegati come street host è possibile affinare le competenze attraverso la formazione prevista al punto precedente.

L'aggiudicatario dovrà fornire al Comune di Bologna la lista con i nomi delle persone impiegate per il coordinamento e come street host, corredata, per ogni singolo addetto, dei dati anagrafici, della qualifica del titolo di studio, degli estremi della posizione assicurativa e previdenziale e del curriculum lavorativo.

L'eventuale sostituzione di personale dovrà avvenire sempre con personale avente professionalità e caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti e/o proposti in sede di gara.